

## BREVI NOTE SULLA CONVERSIONE DELLE PENE PECUNIARIE PER I REATI DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE

di GIUSEPPE VIGNERA

1.- La conversione di una pena pecuniaria **applicata con sentenza del giudice di pace** e non eseguita per insolvibilità del condannato **non** rientra nella normativa generale contenuta nell'art. 660 c.p.p. per un complesso di ragioni storiche, logiche e testuali.

Si osserva, anzitutto, che l'art. 660 c.p.p. è stato introdotto nel nostro Ordinamento (unitamente, ovviamente, a tutte le altre disposizioni del vigente codice di procedura penale) in virtù del d.p.r. 22 settembre **1988** n. 447 (*Approvazione del codice di procedura penale*).

All'epoca l'**unica** ipotesi di conversione di pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato era quella prevista **dall'art. 102 l. 24 novembre 1981 n. 689**: di guisa che ad essa (e ad essa soltanto) andava riferito l'art. 660 c.p.p.

Quest'ultima disposizione (art. 102 l. 689/1981), tuttavia, non può trovare applicazione in caso di pena pecuniaria applicata dal giudice di pace e non eseguita per insolvibilità del condannato perché:

- la conversione ivi divisata comporta (in caso di mancata richiesta di lavoro sostitutivo da parte del condannato *ex art. 102, 2° comma, l. 681/1981*) l'applicazione della sanzione sostitutiva della **libertà controllata** (art. 102, 1° comma, l. 689/1981);

- **quest'ultima sanzione sostitutiva, invece, non è applicabile ai reati di competenza del giudice di pace** in virtù dell'art. 62 d. lgs. 274/2000 (*“Le sanzioni sostitutive previste dagli articoli 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981 n. 689 non si applicano ai reati di competenza del giudice di pace”*).

2.- La materia della conversione di pena pecuniaria applicata dal giudice di pace e non eseguita per insolvibilità del condannato trova la sua **completa e specifica disciplina** nel d. lgs. 28 agosto 2000 n. 274 (*Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999 n. 468*) e, più esattamente, **nel suo art. 55** (*Conversione delle pene pecuniarie*).

La competenza a disporre la suindicata conversione *ex art. 55* d. lgs. 274/2000 deve riconoscersi allo stesso giudice di pace, che ha applicato la pena pecuniaria *de qua*: **e ciò in virtù dell'art. 40, 1° comma, stesso d. lgs.** (*“Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice di pace che l'ha emesso”*), **il quale, in quanto sopravvenuto all'art. 660 c.p.p. e in quanto *lex specialis*, prevale sulla disciplina dettata in via generale dallo stesso art. 660 c.p.p.**

Mette conto osservare che ai fini in discorso è irrilevante la circostanza che la “sopravvivenza” dell'art. 660 c.p.p. è conseguita alla declaratoria di illegittimità costituzionale “*degli artt. 237, 238 e 299 (nella parte in cui abroga l'art. 660 c.p.p.) del d. lgs. 30 maggio 2002 n. 113*”.

Invero:

- tale dichiarazione di incostituzionalità è stata fatta dalla Corte costituzionale con la sentenza 18 giugno 2003 n. 212 **non sulla base di una ipotetica (ed inesistente) competenza “naturale” ed inderogabile *in subiecta materia* della magistratura di sorveglianza**, ma **solo** per vizio di eccesso di delega: più esattamente: “*perché il legislatore delegato ... era sicuramente privo del potere di dettare una disciplina del procedimento di conversione delle pene pecuniarie che comportasse – come quella impugnata – una radicale modifica delle regole di competenza*” (come si legge nella motivazione della predetta sentenza);

- la “*disciplina impugnata*” (e dichiarata incostituzionale) era quella che, contestualmente abrogando l'art. 660 c.p.p. [che attribuiva al magistrato di sorveglianza la competenza in materia di conversione delle pene pecuniarie e che (come si è sopra dimostrato) era da mettere in relazione **soltanto** con la conversione prevista dall'art. 102 l. 24 novembre 1981 n. 689],

trasferiva “*al giudice dell’esecuzione la relativa competenza precedentemente spettante al magistrato di sorveglianza in tema di rateizzazione e conversione di pene pecuniarie*”;

- tuttavia, in virtù della “*disciplina impugnata*” (e dichiarata incostituzionale) **codesta “radicale modifica delle regole della competenza” non si aveva e non si è mai avuta rispetto alla conversione prevista dall’art. 55 d. lgs. 274/2000, la quale (a differenza di quella prevista dall’art. 102 l. 689/1981) è stata sempre di competenza del giudice di pace** in virtù dell’art. 42 d. lgs. 274/2000 (“*Le condanne a pena pecuniaria si eseguono a norma dell’art. 660 del codice di procedura penale, ma l’ accertamento della effettiva insolvibilità del condannato è svolto dal giudice di pace competente per l’esecuzione che adotta altresì i provvedimenti in ordine alla rateizzazione, ovvero alla conversione della pena pecuniaria*”).

E’ ben vero che quest’ultima disposizione (al pari dell’art. 660 c.p.p., poi “risuscitato” da Corte cost. 212/2003) è stata abrogata dall’art. 299 d. lgs 113/2002.

Il che, nondimeno, non determina alcuna sostanziale modifica della competenza *in subiecta materia*: la quale (come già in precedenza) **resta al giudice di pace in virtù del suindicato art. 40, 1° comma, d. lgs. 274/2000.**

Del resto, opinandosi diversamente ed ipotizzandosi che l’abrogazione dell’art. 42 d. lgs. 274/2000 abbia determinato lo “spostamento” di competenza *in subiecta materia* dal giudice di pace competente per l’esecuzione al magistrato di sorveglianza, l’art. 299 d. lgs. 113/2002 **si esporrebbe alla stessa censura di incostituzionalità** operata da Corte cost. 212/2003 in quanto comporterebbe una radicale modifica delle regole di competenza, che il legislatore delegato non aveva il potere di apportare!

3.- La competenza del giudice di pace *in subiecta materia* trova conferma in una ulteriore argomentazione logica.

A tal fine va ricordato che la conversione *ex art. 55 d. lgs. 274/2000* comporta la sostituzione della pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato **non** con la libertà controllata o con il lavoro sostitutivo *ex art. 102 l. 24 novembre 1981 n. 689* [che (come sopra detto) sono **inapplicabili** ai reati di competenza del giudice di pace ai sensi dell’art. 62 d. lgs.

274/2000], **ma con una delle altre sanzioni applicabili dal giudice di pace**. Vale a dire:

- se il condannato lo richiede, nel lavoro di pubblica utilità *ex art. 54 d. lgs. 274/2000* (v. art. 55, 1° comma)
- in mancanza di tale richiesta, nell'obbligo di permanenza domiciliare *ex art. 53 d. lgs. 274/2000* (v. art. 55, 5° comma).

Orbene!

**Sarebbe assolutamente illogico che la competenza (sia funzionale che territoriale) a provvedere sull'esecuzione di tali (ed identiche) sanzioni dipenda dal loro momento applicativo** per essere attribuita al giudice di pace che ha emesso la sentenza, se applicate con la sentenza stessa; e invece al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza o di domicilio del condannato *ex art. 677, comma 2, c.p.p.*, se applicate in sede di conversione per insolvibilità del condannato.

**Tale incongruenza, di contro, non si presenta se si riconosce al giudice di pace la competenza ad applicare tali sanzioni pure in sede di conversione *ex art. 55 d. lgs. 274/2000*** (cfr. Cass. pen., Sez. I, sentenza 2 luglio 2013 n. 29227, Confl. comp. in proc. Kharraf., Rv. 256800: *“In tema di esecuzione della pena, appartiene al giudice dell'esecuzione, e non al magistrato di sorveglianza, la competenza a decidere sull'istanza relativa alla modifica delle modalità di esecuzione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, stabilite nella sentenza pronunciata dal giudice della cognizione”*).

4.- Merita, infine, di essere evidenziato un ulteriore argomento testuale a favore della competenza del giudice di pace *in subiecta materia*.

**Il suindicato art. 55 d. lgs. 274/2000** (che prevede la sostituzione con le suindicate sanzioni della pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato) **è collocato (al pari degli artt. 53 e 54) nel titolo II della l. 274/2000**, che reca l'intestazione *“sanzioni applicabili dal giudice di pace”*: **di guisa che pure quelle “sostitutive” *ex art. 55* sono applicabili e devono essere applicate da tale organo.**

